



**TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice delegato,

visto il progetto di stato passivo redatto dal Liquidatore Dott. Gianni Zennaro nella procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Orietta Guzzo;

vista la domanda di ammissione al passivo in via di prededuzione formulata dall'avv. Chiara Pagotto, in qualità di professionista che ha assistito il soggetto sovraindebitato nella presentazione del ricorso per l'apertura della liquidazione controllata;

considerato che il Liquidatore ha ammesso il credito nell'ammontare richiesto, riconoscendo tuttavia unicamente il privilegio generale ante 1 grado ex art. 2751 bis n. 2 c.c.;

rilevato che, ai sensi dell'art. 6 CCII, solo il compenso dell'OCC ha natura prededucibile;

ritenuto che il compenso dell'advisor che abbia assistito il sovraindebitato nella predisposizione del ricorso neppure possa essere inquadrato tra i crediti prededucibili per effetto della previsione di cui all'art. 277 ccii, posto che la norma in questione, nel riferirsi a crediti sorti "*in occasione o in funzione della liquidazione*", implica che la procedura sia già stata aperta, come peraltro confermato dalla rubrica legis "Crediti posteriori";

ritenuto che tale impostazione, che tiene conto della non obbligatorietà dell'assistenza dei legali nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata, sia altresì conforme alla ratio complessiva del Codice della Crisi in punto di contenimento dei costi delle procedure, come evincibile dalla eliminazione da parte dell'art. 6 CCII del concetto della "funzionalità" precedentemente disciplinato dall'art. 111, ultimo comma, l. fall.;

ritenuto, pertanto, che il credito dell'avv. Chiara Pagotto, debba essere ammesso al passivo come proposto dal Liquidatore;

PQM

Provvede alla definitiva formazione del passivo della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Orietta Guzzo nel senso di riconoscere il credito dell'avv.

Chiara Pagotto nella misura richiesta e con il privilegio generale ex art. 2751 bis n. 2 c.c., come proposto dal Liquidatore.

Dispone che il presente decreto sia pubblicato nelle forme previste dall'art. 273 comma 3 CCII.

Si comunichi.

Venezia, 18.06.2024

Il giudice delegato  
Dott. Ivana Morandin